



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana
Posizione di Collaborazione e di Coordinamento 2*

\Prot. 22806 93.11.2023

Palermo, li 15/11/2023

Oggetto: Segnalazione possibile conflitto di interessi (P.I.A.O. 2023/2025, paragrafo 2.3.3.3) – Incarico dirigenziale Servizio S.02. Richiesta parere.

Dipartimento regionale Acqua e rifiuti
Rif. nota 49607 del 6/11/2023

p.c. Responsabile per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza

Dipartimento regionale della Funzione
pubblica e del personale

Occorre preliminarmente rammentare che l'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sull'interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa e regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti riconducibili esclusivamente alle competenze dei dirigenti degli uffici interessati secondo quanto previsto nel vigente testo della Legge regionale Legge 15 maggio 2000, n. 10 nonché dal Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Per quanto riguarda la funzione consultiva esercitata dall'ufficio, essa esclude la possibilità di emettere pareri (tra l'altro facoltativi e non vincolanti) su aspetti riguardanti segmenti del procedimento amministrativo in quanto il supporto amministrativo non può sostituirsi all'obbligo di provvedere da parte dell'Amministrazione competente e ciò nel senso che la funzione consultiva non può sovrapporsi all'esclusiva autonomia e responsabilità dirigenziale (*Consiglio di Stato Sez.I, 13 novembre 2020, n.1807*).

Così come formulato il quesito sembrerebbe, infatti, essere finalizzato ad una sorte di revisione di secondo grado dell'istruttoria delle varie fasi di un procedimento amministrativo già avviato, e quasi concluso, cosa assolutamente al di fuori dalle competenze, e dalla funzione, svolta dall'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana.

Tra l'altro, l'istruttoria della pratica, pare essere stata esitata dai competenti Uffici di codesto Dipartimento, con la nota n.49121del 2 novembre 2023, che il richiedente esibisce in allegato alla richiesta di parere, ed il cui contenuto appare condivisibile, con le precisazione che di seguito si riportano.

La richiesta di parere riguarda l'eventuale ipotesi di inconferibilità/incompatibilità/conflitto di interessi cui potrebbe venirsi a trovare un dipendente in procinto di assumere un incarico



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana
Posizione di Collaborazione e di Coordinamento 2**

dirigenziale presso il Dipartimento richiedente e ciò in quanto già competente del consiglio di amministrazione di una società partecipata della Regione siciliana.

In particolare, le presunte situazioni che l'istruttoria svolta dagli Uffici evidenzia sono sostanzialmente due:

a) l'Incompatibilità (ex art. 9 comma 1 del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39);

“Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico”. Con la precisazione, che l'art 1 comma 2 lett. e) dello stesso D.lgs fa riferimento a deleghe gestionali dirette, alla cariche societarie di amministratore delegato, ed allo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente dello stesso” e che nella segnalazione di sussistenza di un possibile conflitto di interessi (P.I.A.O. 2023/2025, paragrafo 2.3.3.3) il dirigente interessato specifica che “...è in atto componente, senza deleghe gestionali, del consiglio di amministrazione della società..”

b) Il conflitto di interesse (P.I.A.O. 2023/2025 paragrafo 2.3.3.3);

Specificando che il ruolo di Dirigente che l'interessato andrebbe ad assumere potrebbe riguardare il rilascio di provvedimenti a favore della predetta società... .

Nessun cenno viene, invece, riferito circa il contenuto dello Statuto dell'ente (ed al suo cotesto normativo ed a quello economico in cui opera) ed, in particolare al fatto se il dipendente interessato sia espressione delle quote di capitale della Regione, (e se quindi nell'organo societario la rappresenti o meno). Tale elemento risulta utile, se non essenziale, alla valutazione dell'eventuale esercizio di funzioni svolte all'interno della società ai fini dell'accertamento del presunto conflitto.

Nel valutare, poi, l'ambito di applicazione del D.lgs 39/2013, l'ANAC stessa, distingue infatti espressamente tra *“le funzioni gestionali, certamente rilevanti ai fini dell'applicabilità del d.lgs n.39 del 2013, e le funzioni meramente esecutive”* che, invece sembrerebbero escluse da tale ambito di applicazione” (delibere n.164 del 2026, n.293 del 2016 e n.1204 del 2017).

Infatti in in primo luogo, con riferimento alla carica di presidente, l'Autorità ha precisato che, come spesso si riscontra negli statuti delle società e degli enti pubblici, il presidente è, di regola, il titolare del potere di rappresentanza legale; dal potere suddetto discende anche la legittimazione attiva e passiva a stare in giudizio in nome e per conto dell'ente, essendo assegnati al presidente i poteri tipici di cui dall'art. 2381 del Codice Civile., poteri correlati al compito di far funzionare il C.D.A. in modo efficiente. In base ai precedenti dell'Autorità sul punto, è stato osservato che le sopra richiamate prerogative non siano sufficienti ad integrare la condizione richiesta dall'art. 1 comma 2, lett. 1 del d.lg. n. 39 del 2013 ai fini della applicabilità della disciplina delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. Infatti, il potere di rappresentanza legale è strettamente connaturato alla gestione, in quanto concerne la possibilità di porre in essere atti gestionali in nome e per conto dell'ente rappresentato; tuttavia, il predetto potere non



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana
Posizione di Collaborazione e di Coordinamento 2**

costituirebbe indice dell'assegnazione di «deleghe gestionali dirette». A conferma di ciò, si consideri che anche i componenti del consiglio di amministrazione, ai quali è solitamente è riconosciuta la rappresentanza legale dell'ente di appartenenza, non sono inclusi nell'ambito di applicazione del d.lg. n. 39 del 2013; infatti, è necessaria l'attribuzione di prerogative ulteriori, tali da rendere assimilabile la posizione ricoperta a quella di amministratore delegato. Peraltro, l'Autorità distingue espressamente le funzioni gestionali, certamente rilevanti ai fini dell'applicabilità del d.lgs. n. 39 del 2013, e le funzioni «meramente esecutive» che, invece, sembrerebbero escluse da tale ambito di applicazione.” Tutto ciò tenendo presente il dettato dell'art.11, comma 8, del D.Lgs. n.175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che dispone che :“Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti”. Testo Unico che rinvia a quanto disposto dal sopracitato D.Lgs n.39/2013 e conseguentemente ai relativi atti di indirizzo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e dalla giurisprudenza in tema.

Utile, a definire il contesto, appare anche la lettura della nota n.52066 del 30 dicembre 2019, con la quale la Segreteria generale ha dettato le istruzioni operative per il “conferimento di incarichi da parte del Presidente della Regione e degli Assessori in organi di enti pubblici ed enti di diritto privato sottoposti a vigilanza e controllo della Regione siciliana”.

Appare quindi evidente che una risposta ad i quesiti proposti, senza un approfondimento sulle effettive competenze gestionali che il dirigente andrebbe a svolgere (al di fuori di una mera enunciazione letterale di cui al Decreto del Presidente della Regione n.9 del 5 aprile 2022), e sull'effettivo funzionamento della partecipata, non può trovare una risposta univoca, occorrendo invece un una valutazione improntata all'agire “caso per caso” da riferirsi appunto alle funzioni dirigenziali effettivamente da svolgere non rilevandosi, dal punto di vista teorico, alcuna preclusione di natura generale. Tutto ciò tenuto ovviamente conto, delle eventuali osservazioni che sia il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza che il Dirigente generale del Dipartimento della Funzione pubblica riterranno utile fornire nell'esercizio delle loro rispettive competenze.

Nelle considerazioni sopra esposte il parere dello scrivente ufficio.

Il Funzionario
F.to Pontillo

Il Dirigente
F.to Guida

L'Avvocato Generale
F.to Bologna